


# Ecco come la DIRETTIVA UE 2018/2002 sull'EFFICIENZA ENERGETICA (EED) modifica la precedente direttiva UE 2012/27

**25 ottobre  
2020**

I dispositivi (ripartitori e contatori) installati dopo questa data devono essere leggibili da remoto.



Entro la stessa data, gli Stati Membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire le disposizioni della direttiva.

**Frequenza  
delle informazioni**



Se i dispositivi installati sono leggibili da remoto, **dal 25 ottobre 2020**, le informazioni sul consumo o le letture degli apparecchi devono essere fornite agli utenti finali **almeno due volte all'anno** o, su richiesta dell'utente, trimestralmente.

**1° gennaio  
2022**



Se i dispositivi installati sono leggibili da remoto, **dal 1° gennaio 2022**, le informazioni basate sul consumo o sulla lettura di tali apparecchi devono essere fornite **mensilmente**.

**Informazioni  
di consumo**



Al momento della **ripartizione dei costi**, devono essere fornite indicazioni chiare sul conteggio e un confronto grafico - con correzione climatica - con lo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre devono essere fornite: informazioni sul mix di combustibile usato, sull'uso di energie rinnovabili e sulle emissioni di gas serra (a seconda delle decisioni prese da ogni Stato Membro all'atto della conversione della direttiva in legge nazionale). Deve inoltre essere disponibile il confronto con il consumo di un utente medio o di riferimento.

**1° gennaio  
2027**

Dal **1° gennaio 2027** tutti i dispositivi esistenti devono essere leggibili da remoto; eventuali altri apparecchi devono essere sostituiti entro tale data.

**Tutte le aziende socie ANCCA  
sono in grado di soddisfare  
quanto richiesto dalla nuova  
direttiva EED**

